

A man wearing a black baseball cap and a dark hoodie is working on the engine of a car. He is using a torque wrench on a bolt. The car's hood is open, and various engine components are visible. In the background, there are some shelves with various items.


Confartigianato
CUNEO

IL VADEMECUM DELL' AUTORIPARATORE

Realizzato da: Confartigianato Imprese Cuneo
Via I Maggio, 8 - 12100 Cuneo
tel. 0171 451111 • fax 0171 697453
<http://cuneo.confartigianato.it/>
Coordinamento editoriale: Ufficio Categorie - Area Mobilità
auto@confartcn.com
Testi a cura di: Confartigianato Cuneo - Area Mobilità, Area Ambiente, Area Sicurezza

Stampa: TIPOLITOEUROPA
Via degli Artigiani, 17 - 12100 Cuneo
tel. +39 0171.603633
info@tipolitoeuropa.com

Finito di stampare nel mese di gennaio 2015

Con il contributo di:



La presente guida è disponibile liberamente in formato digitale anche on-line sul sito internet di Confartigianato Imprese Cuneo all'indirizzo: <http://cuneo.confartigianato.it/vademecum-autoriparatore>

*Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa.
Successivi aggiornamenti normativi saranno comunicati attraverso gli usuali canali informativi e disponibili sul sito internet di Confartigianato Imprese Cuneo (<http://cuneo.confartigianato.it/>).*



Michele Quaglia

*Rappresentante provinciale
categoria autoriparatori
Confartigianato Imprese Cuneo*

Informarsi per formarsi

I nostri compiti d'impresa si evolvono continuamente. Siamo chiamati a sempre maggiori competenze che ci fanno assumere un ruolo di grande responsabilità sociale che non tutti sono pronti o capaci di riconoscerci.

Noi, però, ne siamo ben coscienti perché ad esempio, i concetti e le pratiche di rispetto per l'ambiente e della sicurezza sono da tempo parte integrante del nostro essere impresa.

Nulla, infatti oggi, può più essere dato per scontato, perché nonostante tutti i consulenti o esperti di settore (ambiente, sicurezza, prevenzione incendi, ...), non dimentichiamoci mai che gli unici e soli responsabili... siamo noi!

Siamo artigiani autoriparatori, nati e cresciuti con la passione per i motori, ma che lavorano sempre meno "sul pezzo" perché presi da troppi adempimenti da seguire, a cui si aggiunge una gestione del cliente sempre più impegnativa. Quante volte ho sentito molti colleghi che esprimevano il rammarico di non poter più operare come prima, di non poter più intervenire, se non solo saltuariamente, su un guasto.

Allora, come Gruppo provinciale degli Autoriparatori abbiamo pensato di fornire una semplice raccolta delle normative specifiche del nostro settore, trattandole in modo comprensibile e con esempi pratici di buona prassi.

Un opuscolo consultabile "alla bisogna" per avere un primo rapido sguardo sulla normativa di interesse specifico e la sua applicazione in azienda.

Oggi i ritmi si sono accelerati di molto. Una volta si presentava un modello di automobile ogni dieci anni, diventati poi sette, poi tre. Oggi esce sul mercato un prodotto ogni mese!

Quindi, ecco un tascabile comodo, dalla lettura facile, da tenere sempre a portata di mano per una semplice e chiara consultazione e, così facendo, prevenire sanzioni facilmente evitabili con la giusta informazione.

Ringrazio a nome mio personale l'Ufficio Categorie, l'Area Ambiente e l'Area Sicurezza di Confartigianato Cuneo per l'impegno profuso nella compilazione del vademecum e tutto il Gruppo provinciale che sempre manifesta interesse e partecipazione alle varie iniziative.

Grazie a tutti.

Attività di autoriparazione: legge di settore



Attività di autoriparazione: legge di settore

Finalità della normativa

L'attività di autoriparazione è disciplinata al fine di elevare il grado di sicurezza nella circolazione stradale attraverso una qualificazione dei servizi resi dalle imprese che effettuano interventi sui veicoli.

Con la legge 5 febbraio 1992, n. 122 contenente "disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione" il legislatore ha inteso riservare la professione di autoriparatore a quei soggetti che, siano in possesso dei requisiti ritenuti necessari a garantire che gli interventi sui mezzi di trasporto circolanti su strada vengano effettuati a regola d'arte.

Definizione di autoriparazione

Per autoriparazione si intende l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone o cose.

Rientrano nell'attività di autoriparazione

- tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli (o complessi di veicoli) a motore;
- installazione sui veicoli (o complessi di veicoli) a motore di impianti e componenti fissi;
- riparazione pneumatici, anche se svolta da impresa diversa da quella che effettua lo smontaggio e il rimontaggio.

Non rientrano nell'attività di autoriparazione

- lavaggio dei veicoli *;
- rifornimento di carburante *;
- sostituzione filtro aria e filtro olio *;

- sostituzione olio lubrificante e altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento *;
- commercio esclusivo di veicoli **;
- attività di costruzione di veicoli (seppure speciali) e di costruzione di carrozzerie***;
- attività di riparazione di veicoli non adibiti al trasporto su strada di persone e cose;
- attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole provviste di officina interna;
- attività esercitata da particolari categorie di artigiani (es. carrozzieri battitori, riparatori di parabrezza) che svolgono il loro servizio in favore delle officine (senza alcun intervento nelle operazioni sul veicolo). Lo stesso principio vale per il carburatorista che non interviene nel servizio al cliente finale;
- rigenerazione di pneumatici (i pneumatici vengono completamente rigenerati e commercializzati previo controllo dei loro requisiti di sicurezza).

* Le attività di lavaggio dei veicoli, rifornimento carburante sostituzione filtri e liquidi devono in ogni caso essere svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti.

** Le imprese che esercitano in prevalenza attività di commercio o noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto e tutte le altre imprese o enti che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione per uso interno (officine interne) sono soggette alla disciplina.

*** Le operazioni di costruzione dei veicoli (anche speciali) e delle carrozzerie e le attività che comportano una totale trasformazione del veicolo sono escluse dall'ambito di applicazione della legge 122/92 in quanto soggette alle ben più stringenti norme in materia di omologazione.

Categorie di attività

L'attività di autoriparazione è articolata in tre sezioni:

- meccatronica*;
- carrozzeria;
- gommista.

* Con l'entrata in vigore della Legge 224/2012 sono state accorpate le figure del meccanico-motorista e dell'elettrauto nella nuova sezione di meccatronica. Pertanto dal 5 gennaio 2013 non è più possibile dare inizio alla sola attività di meccanico-motorista od elettrauto.

Imprese in attività in possesso di entrambi i requisiti

Coloro che alla data di entrata in vigore (5 gennaio 2013) della legge 224/2012 erano in possesso sia dei requisiti meccanico-motoristica che di elettrauto, sono automaticamente abilitati allo svolgimento dell'attività di meccatronica senza aggravio di oneri amministrativi e finanziari.

***La legge 122/1992 è la normativa che disciplina
l'attività di autoriparazione***

Imprese in attività, attualmente abilitate per una sola sezione

Le imprese già iscritte ed abilitate per le attività di meccanica-motoristica o di elettrauto, possono chiedere alla Camera di Commercio, l'abilitazione per tutta la sezione di meccatronica sottoscrivendo l'apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà corredata da idonea documentazione fiscale attestante il reale svolgimento dell'attività, almeno tre anni negli ultimi cinque, con la produzione di non meno di cinque fatture (od analogo documento fiscale) per ogni singolo anno.

Le imprese già iscritte ed abilitate all'attività di meccanica-motorista o di elettrauto, che non siano in grado di documentare lo svolgimento delle citate attività complesse, possono proseguire l'attività per cinque anni successivi fino al 4 gennaio 2018; entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica, qualora non siano in possesso di requisiti tecnico-professionali per entrambe le attività, devono frequentare, con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta; tuttavia qualora la persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare, abbia già compiuto 55 anni d'età (ossia sia nato entro il 4 gennaio 1958), può proseguire l'attività fino al conseguimento della pensione di vecchiaia, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Requisiti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione

Per svolgere l'autoriparazione l'impresa deve designare, per ciascuna categoria di attività, un responsabile tecnico in possesso di determinati requisiti personali e tecnico-professionali.

L'impresa può svolgere più categorie di attività nominando più responsabili tecnici oppure avvalendosi di un solo responsabile tecnico in possesso dei requisiti per le diverse classi di attività esercitate.

Requisiti personali richiesti per il responsabile tecnico

- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o di stato extra UE con cui sia operante la condizione di reciprocità.
- Assenza di condanne definitive per reati commessi nello svolgimento dell'attività di autoriparazione per i quali sia prevista una pena detentiva.
- Idoneità fisica all'esercizio dell'attività di autoriparazione in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.

Requisiti tecnico-professionali richiesti per il responsabile tecnico

1. Aver esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico professionale.
2. Aver frequentato con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.
3. Avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea (vedere elenco titoli abilitanti riportati di seguito).

Titoli Abilitanti

Elenco indicativo non esaustivo

Diplomi di istruzione tecnica			
Istituto tecnico industriale	MECCATRONICA	CARROZZERIA	GOMMISTA
Meccanica e maccatronica	X	X	X
Meccanica	X		
Meccanica di precisione	X	X	X
Industria metalmeccanica	X	X	X
Industria navalmeccanica	X	X	X
Termotecnica	X	X	X
Costruzioni aeronautiche	X	X	X
Perito chimico	X	X	X
Perito industriale sperimentale ERGON	X	X	X
Elettronica industriale	X		
Elettronica e telecomunicazioni	X		
Elettrotecnica	X		
Elettrotecnica e automazione	X		

Ogni officina deve designare, per ciascuna categoria di attività, un responsabile tecnico in possesso di determinati requisiti personali e tecnico-professionali

Diplomi di qualifica e di maturità professionale

Diploma di qualifica professionale	MECCATRONICA	CARROZZERIA	GOMMISTA
Meccanico riparatore autoveicoli	X	X	X
Operatore meccanico	X	X	X
Operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	X	X	X
Operatore termico	X	X	X
Operatore elettronico	X		
Operatore elettrico	X		
Diplomi di maturità professionale	MECCATRONICA	CARROZZERIA	GOMMISTA
Tecnico delle industrie meccaniche	X	X	X
Tecnico delle industrie chimiche	X	X	X
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	X	X	X
Tecnico dei sistemi energetici	X	X	X
Elettricista installatore e elettromeccanico	X		
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	X		

Lauree e diplomi universitari

Diploma di qualifica professionale	MECCATRONICA	CARROZZERIA	GOMMISTA
Fisica	X	X	X
Ingegneria meccanica	X	X	X
Ingegneria elettrica	X	X	X
Ingegneria elettronica	X	X	X
Ingegneria chimica	X	X	X
Ingegneria aeronautica	X	X	X

Testo Unico Ambientale

Decreto Legislativo 152/2006

e s.m.i.

Norme in materia ambientale
Parte Quarta:
gestione dei rifiuti
e la bonifica dei siti contaminati



Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. Testo Unico Ambientale

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, c.d. Testo Unico in materia ambientale, ha sostituito la quasi totalità della precedente normativa a partire dal D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi). È stato però con il D.M. 17/12/2009 che il sistema di gestione dei rifiuti speciali ha subito un rilevante cambiamento nella metodologia di tracciabilità degli stessi; è stato, infatti, introdotto il SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti). Il SISTRI è un sistema elettronico che consente la tracciabilità dell'intera filiera dei rifiuti speciali.

Definizioni (art. 183 D.Lgs. 152/06)

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;

recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del testo unico ambientale riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

D.Lgs. 152/06 - Allegato C

Operazioni di recupero

- R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del testo unico ambientale riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.

Operazioni di smaltimento

- D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
- D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).
- D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).

R: rifiuto avviato a recupero

D: rifiuto destinato allo smaltimento

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra.

D11 Incenerimento in mare.

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

La classificazione dei rifiuti

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati:

a) secondo l'origine in:

■ Rifiuti URBANI

■ Rifiuti SPECIALI

b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in:

■ Rifiuti PERICOLOSI

■ Rifiuti NON PERICOLOSI



Alcuni rifiuti tuttavia "essendo simili qualitativamente ai rifiuti prodotti da civile abitazione" sono stati assimilati ai rifiuti urbani in appositi regolamenti comunali, in cui deve essere indicata la qualità e la quantità dei rifiuti assimilati (es. imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, ecc.)

In virtù di questa assimilazione questi rifiuti possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta, secondo le modalità stabilite dal gestore.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) **i rifiuti da lavorazioni artigianali;**
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Tutti i rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali sono considerati speciali

Oneri del produttore (autoriparatore)

- classificazione dei rifiuti prodotti e detenuti;
- deposito temporaneo a norma;
- conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati per recupero / smaltimento;
- divieto di abbandono;
- registro carico e scarico;
- gestione formulario identificazione rifiuti (f.i.r.);
- denuncia annuale mud (modello unico di dichiarazione ambientale).

Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono catalogati in uno specifico elenco riportato in allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il D.Lgs. 152/06 prevede che la classificazione del rifiuto sia a carico del produttore, il quale di conseguenza se ne assume tutte le responsabilità in caso di errata classificazione.

È necessario quindi prestare la massima attenzione alla metodologia di attribuzione del Codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) che consiste principalmente nell'identificazione della fonte che genera il rifiuto.

Lo scopo della classificazione è quello di associare al rifiuto il corrispondente Codice CER, stabilendo inoltre se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso in funzione della concentrazione di sostanze pericolose.

È opportuno, pertanto, nei casi in cui ci siano dubbi in merito alla classificazione, effettuare le analisi sul rifiuto.

I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi.

Tali rifiuti possono presentare una o più caratteristiche di pericolo.



- prima coppia di numeri ■ ■ ■ ➔ categoria o attività che genera i rifiuti
- seconda coppia di numeri ■ ■ ■ ➔ processo produttivo che genera il rifiuto
- terza coppia di numeri ■ ■ ■ ➔ identificano il singolo rifiuto (numero ordinario)

Classi di pericolosità:

Tali classi indicate con la lettera H seguita da un numero compreso fra 1 e 15, sono obbligatoriamente da indicare nel registro rifiuti e formulario e sono determinabili attraverso analisi chimica del rifiuto speciale poiché strettamente collegata alle concentrazioni di elementi chimici caratterizzanti la pericolosità dello stesso.

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili);
- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi;
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione;
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale;
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C;

H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza;

H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

I rifiuti devono essere separati per tipologia

H10 "Tossico per la riproduzione": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza;

H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 "Sensibilizzanti": sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;

H14 "Ecotossico": rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

Codifica dei rifiuti (elenchi indicativi e non esaustivi)

Rifiuti prodotti nell'attività di AUTORIPARAZIONE

Codice CER	Definizione del rifiuto	Nome comune del rifiuto
070601*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
070604*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
070611*	Fanghi prodotti dal trattamento sul posto degli effluenti, contenenti sostanze pericolosi	
070612	Fanghi prodotti dal trattamento sul posto degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio	
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	

130802*	Altre emulsioni	
140603*	Altri solventi e miscele di solventi	Solvente esausto
150101	Imballaggi in carta e cartone	Carta e cartone puliti
150102	Imballaggi in plastica	Contenitori in plastica vuoti
150104	Imballaggi metallici	Contenitori metallici vuoti
150106	Imballaggi in materiali misti	Materiale da imballaggio accoppiato
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Contenitori in genere contaminati
150202*	Assorbenti, materiali filtranti..., stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	* Stracci e carta sporchi, segatura sporca, materiale assorbente di scarto * Filtri cabina verniciatura
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*	
160103	Pneumatici fuori uso	
160107*	Filtri dell'olio	
160110*	Componenti esplosivi (esempio "air bag")	Airbag fuori uso
160111*	Pastiglie per freni, contenenti amianto	Gruppo frenante, dischi frizione
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111*	
160113*	Liquido per freni	
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114*	
160116	Serbatoi per gas liquido	Serbatoi gas fuori uso
160117	Metalli ferrosi	Rottami ferrosi
160118	Metalli non ferrosi	Rottami non ferrosi
160119	Plastica	Parti di plastica e affini
160120	Vetro	Rottami vetro
160121*	Componenti pericolosi diversi dalle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114	
160122	Componenti non specificati altrimenti	
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	

I rifiuti incompatibili devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro

160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	
160601*	Batterie al piombo	
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807*)	Marmitte catalitiche
160807*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose	
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	

Codifica dei rifiuti (elenchi indicativi e non esaustivi)

Rifiuti prodotti nell'attività di CARROZZERIA

Codice CER	Definizione del rifiuto	Nome comune del rifiuto
061302*	Carbone attivato esaurito (tranne 060702)	Carboni attivi da impianto di filtrazione
070310*	Altri residui di filtrazione ed assorbenti esauriti	
080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Scarti di vernice
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111*	
080117*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Morchie di verniciatura
080118	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	Morchie di verniciatura
080119*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Acque con pitture o vernici
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119*	
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori	* Scarti di vernice * Polvere di carteggiatura

080201	Polveri di scarto di rivestimenti (es. stucco)	Polvere di carteggiatura
120116*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	Polvere di carteggiatura
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso di quello di cui alla voce 120116*	
140603*	Altri solventi e miscele di solventi	Solvente esausto
140605*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	Residui di distillazione
150101	Imballaggi in carta e cartone	Carta e cartone puliti
150102	Imballaggi in plastica	Contenitori in plastica vuoti
150104	Imballaggi metallici	Contenitori metallici vuoti
150106	Imballaggi in materiali misti	Materiale da imballaggio accoppiato
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Contenitori in genere contaminati
150202*	Assorbenti, materiali filtranti..., stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	* Stracci e carta sporchi, segatura sporca, materiale assorbente di scarto * Filtri cabina verniciatura
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*	* Stracci e carta sporchi, segatura sporca, materiale assorbente di scarto * Filtri cabina verniciatura
160110*	Componenti esplosivi (ad es. "air bag")	Airbag fuori uso
160111*	Pastiglie per freni, contenenti amianto	Gruppo frenante, dischi frizione
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111*	Gruppo frenante, dischi frizione
160116	Serbatoi per gas liquido	Serbatoi gas fuori uso
160117	Metalli ferrosi	Rottami ferrosi
160118	Metalli non ferrosi	Rottami non ferrosi
160119	Plastica	Parti di plastica e affini
160120	Vetro	Rottami vetro
160801	Catalizzatori esauriti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807*)	Marmitte catalitiche
160807*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose	

I rifiuti vanno smaltiti od avviati a recupero entro 1 anno dalla loro produzione. Attenzione però ai quantitativi!

Il deposito temporaneo

Il deposito temporaneo dei rifiuti, consiste nel raggruppamento dei rifiuti, effettuato, prima della raccolta, nei luoghi in cui gli stessi sono prodotti alle seguenti condizioni:

1. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;
2. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
3. **i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.**



Il superamento del limite temporale di un anno, integra la fattispecie del reato di "discarica non autorizzata"

In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

I RIFIUTI PERICOLOSI

Devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento **secondo le seguenti modalità alternative a scelta del produttore: con cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure quando **il quantitativo di rifiuti in deposito raggiungono i 10 MC.**

I RIFIUTI NON PERICOLOSI

Devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento **secondo le seguenti modalità alternative a scelta del produttore: con cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure quando **il quantitativo di rifiuti in deposito raggiungono i 20 MC.**

Precauzioni generali per un corretto deposito temporaneo

- I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.



- I rifiuti incompatibili (suscettibili, cioè, di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e tossici, o allo sviluppo di notevole quantità di calore), devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere raccolti all'interno di opportune vasche o "bacini di contenimento".
- Il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui, ed impedire, così, la contaminazione del suolo.



La capacità del bacino di contenimento deve essere almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi



- Nei luoghi di deposito esterni, è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie per evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori e l'accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento.
- I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.
- Qualora il deposito sia ubicato in un locale chiuso, è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata.
- Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo. I rifiuti stoccati in cumuli ("alla rinfusa") devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento.
- I recipienti mobili devono essere provvisti di: idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; accessori dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- I contenitori, fissi e mobili, devono essere contrassegnati con etichette riportanti i codici CER, lo stato delle sostanze contenute, le eventuali classi di pericolosità, al fine di rendere nota la natura e la pericolosità del contenuto.



Il registro di carico e scarico rifiuti

Il registro di carico e scarico è un documento di tipo formale che deve contenere tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazione.

Gli autoriparatori, quali produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sono tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico.



Modello del registro

I modelli vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti, sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148: modello A: per i soggetti che PRODUCONO rifiuti.

La vidimazione

Dal 13 febbraio 2008 i registri devono essere vidimati presso la Camera di Commercio di competenza in base alla sede legale o all'unità locale. A fronte della vidimazione deve essere corrisposto il diritto di segreteria che è pari a € 25,00.

La compilazione

Nel registro devono essere effettuate le seguenti tipologie di operazione:

- **Movimento di carico**, quando il rifiuto viene prodotto;
- **Movimento di scarico**, quando un rifiuto viene conferito a soggetti terzi autorizzati al recupero o smaltimento degli stessi.

Il registro deve essere integrato con i formulari relativi al trasporto di rifiuti.

Tempi di registrazione

Le annotazioni vanno effettuate con la seguente frequenza: per i produttori di rifiuti almeno **entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo**.

Luogo di tenuta

Il registro deve essere tenuto presso ogni unità locale dell'azienda nella quale si producono rifiuti.

Conservazione

I registri devono essere conservati almeno per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

Sul registro le annotazioni vanno effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto

Domande frequenti...



Quale criterio deve essere adottato per la numerazione dei Movimenti?

Ad ogni movimento caricato sul registro di carico e scarico rifiuti, deve essere attribuito un numero progressivo.

Le casistiche sulle quali si può ragionare circa la progressività della numerazione sono quelle indicate di seguito.

- **Cambio di registro a seguito di completamento delle pagine.** Sul nuovo registro la numerazione prosegue con il numero successivo a quello indicato sul vecchio registro.
- **Numerazione nel nuovo anno solare.**

La norma, per questa casistica, non definisce la questione. Per motivi di ordine pratico, una soluzione può essere quella di legare la continuità della numerazione dei movimenti all'anno solare, ripartendo quindi dal numero 1 con il primo movimento dell'anno successivo. Se questa è la scelta, ogni registrazione dovrà essere individuata con il numero progressivo assegnato e l'anno solare cui è avvenuta.

Nel caso venga effettuato un numero minimo di registrazioni e si ritenga opportuno proseguire la stessa numerazione nel corso degli anni, nulla lo vieta.



Come ci si comporta di fronte ad una variazione dati dell'impresa?

È necessario sostituire il registro di carico e scarico e il formulario d'identificazione del rifiuto nelle seguenti casistiche:

- se varia il codice fiscale dell'impresa;
- se varia l'indirizzo dell'unità locale in cui vengono prodotti/ gestiti i rifiuti (a meno che si tratti di variazione toponomastica).

La bollatura del nuovo registro/formulario deve avvenire successivamente alla comunicazione al Registro Imprese della variazione, comunque prima di qualsiasi operazione o movimentazione effettuata sul rifiuto.

Se, invece, varia solo la ragione sociale, ma il luogo in cui vengono prodotti/gestiti i rifiuti e il codice fiscale restano uguali, il registro e il formulario non vanno cambiati. In questo caso basta scrivere i nuovi riferimenti sul frontespizio di entrambi i documenti (registro / formulario), indicando altresì gli estremi dell'atto di modifica (per le società) e la data in cui è stata effettuata la variazione al Registro Imprese.



Da chi deve essere emesso il formulario?

Il formulario può essere indifferentemente emesso:

- dal produttore o detentore del rifiuto da trasportare
- dal trasportatore che esegue il trasporto.



È obbligatorio inserire la data e inizio del trasporto nel formulario?

Nel D.M. n. 145/1998 si precisa che nella quarta sezione del formulario il produttore/detentore e il trasportatore nella casella 10 devono trascrivere la data e l'ora di partenza. Nella sezione quinta, casella 11, il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico è stato accettato o respinto e la data di arrivo, cioè di fine del trasporto.

L'indicazione degli orari è utile ai fini di una completa "tracciabilità" del trasporto dei rifiuti, dal momento che la data di effettuazione del trasporto può non coincidere con quella di emissione del formulario, la mancanza dell'orario di inizio trasporto è rilevante a fronte di un controllo.

Formulari di Identificazione Rifiuti

Il formulario è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore detentore al sito di destinazione.

Il modello vigente di identificazione dei rifiuti è quello definito dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145.

I formulari devono essere:

- **vidimati dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio di competenza territoriale;**
- annotati sul registro IVA-acquisti.



La vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria e può essere effettuata solo se risultano già compilate le voci del frontespizio del bollettario.

Da chi deve essere emesso il formulario?

Il formulario può essere indifferentemente emesso:

- dal produttore o detentore del rifiuto da trasportare;
- dal trasportatore che esegue il trasporto.

Il produttore ha l'obbligo di conferire i rifiuti a soggetti terzi autorizzati alle attività di recupero e smaltimento.

Il formulario deve essere redatto in **quattro esemplari** e deve essere:

- datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal detentore dei rifiuti;
- controfirmato su tutti e quattro gli esemplari dal trasportatore.

Una copia resta al detentore, le altre tre copie sono acquisite dal trasportatore e devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.

Una copia resta al destinatario e due sono acquisite dal trasportatore. Di queste due copie, **una copia resta al trasportatore e una viene inviata dal trasportatore al detentore**, entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento.

In caso di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia al fine dell'esclusione della responsabilità.

I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti, a tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto nella registrazione di scarico effettuata dal produttore / detentore.

Conservazione

L'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 dispone che le copie del formulario devono essere conservate **per cinque anni** dalla data della loro emissione.

M.U.D. Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

L'obbligo di compilazione del "Modello Unico di Dichiarazione Ambientale M.U.D.", per la categoria degli autoriparatori, riguarda le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (indistintamente dal numero di addetti) e le imprese che hanno più di dieci dipendenti* che sono produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi.

** Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue.*

Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima.

La scadenza è il **30 aprile di ogni anno** (la data viene comunque stabilita da specifico Decreto Ministeriale).

Deve essere presentato un Mud per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione della dichiarazione. Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività svolte.

La Camera di Commercio competente per territorio, è quella della provincia in cui ha sede l'unità locale a cui si riferisce la dichiarazione.

I soggetti che effettuano attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali (**autodemolitori**), in qualità di gestori, hanno l'obbligo di presentare la sezione "Comunicazione veicoli fuori uso".

***La comunicazione annuale dei rifiuti - M.U.D.
deve essere fatta entro il 30 aprile***

Sanzioni

Registro di Carico e Scarico Rifiuti

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico rifiuti

Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00.

La sanzione è ridotta da euro 1.040,00 a euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.

Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500,00 a euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

La sanzione è ridotta da euro 2.070,00 a euro 12.400,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.

Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta del Registro di Carico e Scarico

Se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.550,00.

Mancata Conservazione

In caso di mancata conservazione dei registri si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.550,00.

Trasporto Rifiuti

Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00; nel caso il trasporto riguardi rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni).

Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.550,00; la stessa pena si applica in caso di mancata conservazione o invio alle autorità competenti del formulario.

Comunicazione Rifiuti

In base all'articolo 11 del DI 101/2013, come modificato dall'articolo 10, comma 3-bis, DI 150/2013, in vigore dal 1° marzo 2014, e successivamente dall'articolo 9, comma 3, DI 192/2014, fino al 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi gli articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.

Art. 258 del D.Lgs. 152/2006

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00.

Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 26,00 a euro 160,00.

Comunicazione Veicoli fuori uso

L'art. 13, c. 7, Dlgs 209/2003 prevede le sanzioni relative alla Comunicazione VFU: "Chiunque non effettua la comunicazione, prevista dall'art. 11, c. 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 3.000,00 a euro 18.000,00.

Presentazione scritti difensivi in caso di verbali di sanzioni pecuniarie amministrative in materia di rifiuti

A seguito di ricezione di verbali di accertamento di illeciti amministrativi emessi dagli enti preposti ai controlli, quali ad esempio Polizia Stradale, ARPA, Corpo Forestale, ..., l'azienda ha la facoltà di presentare "scritti difensivi" (come indicato sul verbale stesso) richiedendo l'applicazione del cosiddetto "minimo edittale", **il minimo della pena espresso dalla norma**.



SCRITTO DIFENSIVO

Memoria con cui rappresentare all'Autorità competente le proprie ragioni in merito al verbale di illecito amministrativo e/o alle contestazioni mosse a seguito dell'ispezione e/o degli accertamenti svolti, con possibilità di allegare documentazione utile a descrivere la propria posizione circa i fatti contestati.

Controlli Produttore

Corretta classificazione del rifiuto prodotto. L'analisi del rifiuto risulta necessaria, all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, per dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità. Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà procedere ad effettuare una nuova analisi.	
Rispetto dei limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo dei propri rifiuti presso il luogo dove sono stati prodotti.	Art. 183 comma 1 lett. Bb) del D.Lgs. 152/2006
Conferimento a ditta autorizzata al trasporto o ad un soggetto autorizzato ad operazioni di smaltimento / recupero dei rifiuti prodotti o al Servizio pubblico di raccolta.	Art. 188 comma 1 del D.Lgs 152/2006
Corretta annotazione dell'operazione di carico (quando il rifiuto viene prodotto) e di scarico (quando il rifiuto viene avviato a recupero / smaltimento) nel registro di carico e scarico (se obbligato entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo).	Art. 190, comma 1 del D.Lgs 152/2006
Numerazione e vidimazione dei formulari di identificazione da parte dell'Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio e dell'annotazione sul registro IVA-acquisti.	Art. 193, comma 6 lett. B) del D.Lgs 152/2006
Compilazione e sottoscrizione del formulario relativo ai rifiuti prodotti.	Art. 193, comma 2 del D.Lgs 152/2006
Controllo del ricevimento della 4° copia del formulario di identificazione o in mancanza comunicazione alla Provincia.	Art. 188 comma 3 del D.Lgs 152/2006
Invio, se obbligato, della dichiarazione MUD alla Camera di Commercio dove ha sede l'unità locale entro il 30 aprile di ogni anno.	Art. 189, comma 3 del D.Lgs 152/2006
Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti prodotti per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.	Art. 190 comma 3 del D.Lgs 152/2006

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.



Gli autoriparatori, quali **produttori di rifiuti**, che hanno l'obbligo di aderire al SISTRI sono:

le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti.

Con D.M. 24 aprile 2014 n. 126, infatti il Ministero dell'Ambiente ha escluso dal sistema SISTRI le aziende che producono rifiuti speciali pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti.

Si precisa che il numero di dipendenti è calcolato con riferimento al numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente.

Con l'approvazione del Decreto Legge 31/12/2014, n. 192 (decreto legge "Milleproroghe"), sono slittate al 31/12/2015 le sanzioni previste per la mancata gestione del registro cronologico dei rifiuti e dell'area movimentazione con il sistema SISTRI.

La proroga di un anno per le aziende soggette al sistema SISTRI è concessa per consentire "la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative".

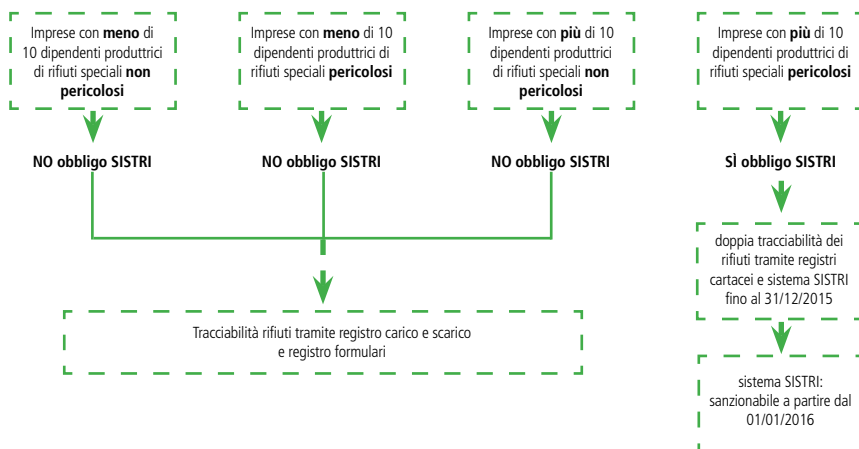
Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi previsti dalla normativa vigente (registro di carico e scarico, formulario di identificazione rifiuti e dichiarazione MUD).

Al contrario dal **1° aprile 2015** sono scattate le sanzioni per la **mancata iscrizione al sistema Sistris e omesso pagamento del contributo SISTRIS** previste dall'articolo 260 bis del D.lgs. 152/2006 che prevedono, in caso di rifiuti pericolosi pesanti sanzioni amministrative (da euro 15.500,00 a euro 93.000,00).

Per tutte le aziende non più soggette all'obbligo SISTRIS restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri carico e scarico e del formulario di identificazione di rifiuti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



Riepilogo obblighi SISTRIS



Sono escluse dal SISTRIS le aziende che producono rifiuti speciali pericolosi e che occupano fino a 10 dipendenti

Autorizzazione emissioni in atmosfera

Istanza ex art. 272, comma 3 del D.Lgs.152/06 per **realizzazione, modifica o trasferimento impianti per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli - (procedura generale)**

La Ditta deve presentare la domanda di autorizzazione in via generale in formato digitale al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) competente per territorio utilizzando l'apposita modulistica prevista dalla Determinazione della Regione Piemonte n. 597 del 14/12/2009.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/06, le domande di autorizzazioni in via generale devono pervenire al SUAP almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, ai sensi dell'art. 272, comma 3.



Piano Gestione Dei Solventi

Costituisce il modello per la registrazione del consumo di solvente, da compilare per ciascuna cabina di verniciatura come indicato nell'allegato 4 della D.D. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009.

Entro il 31 marzo la presentazione alla Provincia del riepilogo annuale del piano gestione solventi

Ogni anno le imprese autorizzate alle emissioni in atmosfera per le fasi di verniciatura, devono trasmettere alla Provincia entro il 31 marzo il riepilogo annuale del piano di gestione dei solventi riferito allo stabilimento, elaborato secondo la normativa vigente. Dal riepilogo annuale deve risultare verificato il rispetto del valore limite di emissione totale previsto dalla normativa di settore, per l'anno solare precedente.

Le licenze



Le licenze

L'auto sostitutiva (noleggio senza conducente)

L'auto sostitutiva è diventata, nel settore dell'autoriparazione, un servizio a valore aggiunto molto apprezzato dai clienti che qualifica l'autofficina ed aiuta alla fidelizzazione dell'automobilista stesso, soprattutto nel momento in cui i tempi per gli interventi sull'autovettura non possono essere immediati ma necessitano di una o più giornate di fermo.

Per noleggio senza conducente si intende l'attività professionale esercitata da chi dà in locazione al cliente, per le proprie esigenze, autoveicoli (autovetture, autocaravan, autocarri, biciclette, veicoli a trazione animale, ecc..) a titolo gratuito od oneroso.

Il presupposto per l'esercizio dell'attività è la disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento della stessa. La rimessa può essere all'aperto o al chiuso. Nel primo caso lo spazio prescelto deve essere conforme alle destinazioni vigenti di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale); nel secondo caso i locali devono avere la prescritta destinazione d'uso.

L'inizio dell'attività di noleggio senza conducente di veicoli è soggetto alla presentazione di S.C.I.A. al comune dove si trova la sede legale dell'impresa, nonché ai comuni nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa.

Nella S.C.I.A. l'interessato deve indicare quali sono i locali adibiti all'attività, precisando se siano adibiti a sede legale, sede commerciale o amministrativa ovvero ad autorimessa. In quest'ultimo caso deve inoltre dichiarare se ha già chiesto o ottenuto il certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, necessario per le rimesse private con capienza superiore ai 300 mq.

Per avviare questa attività occorre quindi:

- Far annotare sul libretto di circolazione dell'autovettura, intestata alla ditta, la dicitura "per uso di terzi da locare senza conducente". Per garantire una copertura

assicurativa adeguata sono disponibili sul mercato apposite proposte contrattuali; si consiglia comunque di specificare sempre agli agenti assicurativi che si tratta di auto a noleggio senza conducente, vista la specificità dell'uso.

- Portare il libretto aggiornato in visione all'Amministrazione comunale la quale annoterà sull'autorizzazione gli estremi dell'autovettura e della carta di circolazione, verificherà in loco dove viene parcheggiata l'autovettura e prenderà visione dell'importo prestabilito per l'eventuale noleggio che comunque dovrà essere esposto in azienda.
- Trasmettere la S.C.I.A. all'anagrafe camerale della Camera di Commercio di competenza per effettuare l'aggiunta dell'attività di "autonoleggio da rimessa senza conducente", al Comune denunciandone l'inizio dell'attività in cui ha sede l'azienda ed all'Agenzia delle Entrate.

Il servizio di noleggio senza conducente è inoltre riconosciuto dall'assicurazione nei casi in cui quest'ultima debba pagare un danno su un'autovettura in seguito ad incidente ed al cliente sia stata consegnata un'auto sostitutiva per il periodo della riparazione.

Per una tutela maggiore, anche se non è obbligatorio, può essere utile predisporre un registro su cui annotare, ogni volta che l'autovettura viene consegnata al cliente, i dati di chi ritira il mezzo, la data e l'ora di entrata e uscita della stessa ed una dichiarazione di presa di possesso dell'automobile da parte del cliente.

Normative di riferimento:

- D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481;
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo Codice della Strada (art. 84).
- T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Gancio Traino

Il gancio traino è un dispositivo, generalmente del tipo a sfera, che permette il traino di rimorchi leggeri con massa massima a pieno carico non superiore a 750 kg (come i carrelli appendice o i rimorchi denominati TATS per trasporto di attrezzature turistico-sportive) o comunque rimorchi di massa massima complessiva non superiore alle 3,5 t. muniti di sistema di frenatura di inerzia.



Non è più obbligatorio tenere il registro delle auto sostitutive consegnate ai clienti, ma è consigliabile annotare i movimenti per una maggior tutela aziendale

Il gancio traino rientra nei casi previsti dall'articolo 78 del Codice della Strada e la sua installazione o disinstallazione prevede sempre un aggiornamento della carta di circolazione a seguito di una visita e prova di collaudo da effettuarsi presso la Motorizzazione civile.

Per essere ammessi al collaudo di installazione del dispositivo di traino occorre predisporre la seguente documentazione:

- modello TT2119 compilato dal proprietario del veicolo;
- dichiarazione di montaggio a regola d'arte e secondo le prescrizioni del costruttore rilasciata dall'installatore;
- scheda tecnica del dispositivo installato completa di tutti i dati tecnici utili per la verifica (rilasciata dal costruttore);
- fotocopia della carta di circolazione;
- attestazione del versamento di € 25,00 sul c/c 9001 – tariffa motorizzazione;
- attestazione del versamento di € 16,00 sul c/c 4028 – imposta di bollo.

Una volta compilato il modello di domanda, allegando tutta la documentazione necessaria, è possibile prenotare il collaudo presso la Motorizzazione.

L'eliminazione del gancio traino si tratta di un semplice ripristino delle condizioni iniziali ed è abbinabile con quella dell'eliminazione del carrello appendice.

In questo caso la documentazione da produrre è la seguente:

- modello TT2119 compilato dal proprietario del veicolo;
- dichiarazione dell'officina che ha eseguito a perfetta regola d'arte i lavori di eliminazione del dispositivo di traino e di ripristino delle condizioni originarie;
- carta di circolazione originale;
- attestazione del versamento di € 25,00 sul c/c 9001 – tariffa motorizzazione;
- attestazione del versamento di € 32,00 sul c/c 4028 – imposta di bollo.

Superato il collaudo è previsto il rilascio di un tagliando autoadesivo da apporre sulla carta di circolazione. Il tagliando viene rilasciato, di norma, in giornata; al suo posto può essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione valido per il successivo ritiro del nuovo documento.

Per l'installazione dei ganci traino l'officina di autoriparazione deve essere abilitata per la sezione Meccatronica o Carrozzeria e aver riportato in Camera di Commercio nella sezione attività la dicitura "montaggi di ganci traino".

Occorre poi richiedere la "firma depositata per il montaggio dei ganci di traino" presso la Motorizzazione Civile con una domanda corredata da marca da bollo da € 16,00.

Omissis (I veicoli omologati secondo la direttiva europea n. 2001/116/CE possono essere dotati fin dall'origine della struttura di traino e pertanto se il gancio installato è quello previsto dall'omologazione non occorre il collaudo per l'aggiornamento della carta di circolazione purchè questo risulti, da documentazione certa, già installato al momento della prima immatricolazione).

Targa Prova

I veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non devono essere muniti della carta di circolazione, ma devono essere provvisti di un'autorizzazione per la circolazione di prova.



La possibilità di avere a disposizione una targa prova in azienda, permette di movimentare, provare e/o far provare (per chi eventualmente effettua la vendita di mezzi nuovi o usati) questi automezzi sprovvisti di regolare assicurazione per poter circolare su strada o di provare autovetture in riparazione senza mettere a rischio la polizza assicurativa del cliente, ma sfruttando la copertura assicurativa riferita alla targa prova.

Esistono vari tipi di targa prova e più precisamente:

- targa prova per autoveicoli e loro rimorchi;
- targa prova per motoveicoli;
- targa prova per macchine agricole;
- targa prova per macchine operatrici.

La targa il cui colore di fondo è bianco è composta, nell'ordine da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero.

***L'uso della targa prova può avvenire solo per scopi aziendali:
prove tecniche, sperimentali o costruttive,
dimostrazioni o trasferimenti, vendita o allestimento***

L'autorizzazione per la circolazione di prova è rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. o dalle imprese di consulenza automobilistica abilitate al servizio, ha validità annuale e può essere rinnovata previa verifica dei requisiti necessari.

I veicoli muniti dell'autorizzazione e della targa per la circolazione di prova, anche se in riparazione o non ancora carrozzati, possono circolare su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi ora e giorno della settimana, a condizione che vengano impiegati per gli scopi consentiti (prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento).

L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso.

Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o una persona (ad esempio un dipendente) munito di apposita delega, ovvero un soggetto con un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione stessa, purchè tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega.

Sul veicolo in circolazione di prova può prendere posto anche il personale addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici, ovvero gli eventuali acquirenti, se il veicolo viene fatto circolare a scopo di dimostrazione per la vendita.

La targa prova può essere quindi trasferita da veicolo a veicolo sempre unitamente alla relativa autorizzazione; il veicolo deve mostrare posteriormente la targa prova durante la circolazione e dev'essere coperta da polizza di responsabilità civile verso terzi.

Laddove l'autorizzazione alla circolazione di prova risulti scaduta di validità, ovvero sia mancante, la stessa non ha alcuna efficacia e la circolazione è da ritenersi ordinaria e non di prova.

Documenti necessari per richiedere il Rilascio dell'autorizzazione per la circolazione di prova

- Domanda redatta su apposito modello denominato DTT2119
- Visura camerale
- Codice Fiscale e/o Partita IVA
- Attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001
- Attestazione del versamento di € 32 sul c/c 4028
- Attestazione del versamento di € 17,86 sul c/c n. 121012 (utilizzare esclusivamente il bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici della Motorizzazione)

Documenti necessari per richiedere il Rinnovo dell'autorizzazione per la circolazione di prova

- Domanda redatta su apposito modello denominato DTT2119
- Visura camerale
- Autorizzazione alla circolazione di prova in originale
- Attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001
- Attestazione del versamento di € 32 sul c/c 4028

Nota bene: Per le domande di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate prima del 15 marzo 2004 il richiedente dovrà allegare inoltre:

- targhe prova di vecchio tipo di cui sono in possesso;
- attestazione del versamento di € 17,86 sul c/c 121012.

Normative di riferimento:

- D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474;
- Art. 254 regolamento del Codice della Strada;
- Art. 98 e 100 Codice della Strada.

Soccorso Stradale

L'attività di "soccorso stradale" è finalizzata all'assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente e, pertanto, al recupero e al trasporto del veicolo fino al più vicino deposito, ovvero in un luogo dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per le eventuali riparazioni.

Gli autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad "uso speciale per il soccorso stradale" e devono disporre di attrezzature specifiche.

Nel febbraio del 2012 la Direzione Generale per il Trasporto Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato con la circolare n. 5544 importanti disposizioni in ordine al soccorso stradale.

La comunicazione ministeriale nel ribadire la specificità del servizio e le caratteristiche del veicolo a questo destinato si è soffermata anche sull'ipotesi di prosecuzione del soccorso successivo al deposito del veicolo in avaria o incidentato precisando che questa situazione

Gli autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione devono essere omologati "ad uso speciale"

può essere motivata da ragioni di opportunità di organizzazione del servizio o necessità di riparazione da parte di soggetti diversi o ancora quando non sia possibile per ragioni di tempo o di luogo, eseguire il deposito del veicolo contestualmente al prelevamento dello stesso; pertanto le attività sopraindicate rientrano nel regime del primo soccorso poiché funzionalmente connesse, anche se eseguite con tempistiche successive, a condizione tuttavia che siano finalizzate al completamento delle operazioni tese a ricostruire la mobilità autonoma del veicolo.

Per avviare l'attività di soccorso stradale occorre quindi:

- essere in possesso di un autoveicolo immatricolato "ad uso speciale per soccorso stradale e recuperi automobilistici";
- denunciare l'inizio attività di "soccorso stradale" alla Camera di commercio ed a tutti gli enti collegati (Inail, IVA), allegando copia della carta di circolazione;
- richiedere il permesso amministrativo, in caso di parcheggio dei mezzi incidentati, al Comune di residenza per l'esercizio dell'attività.

L'approvazione dei veicoli ad uso speciale per soccorso stradale comporta che la presentazione di una relazione tecnica presso la Motorizzazione civile che contenga, tra l'altro, il calcolo e la verifica dei dispositivi che equipaggiano il veicolo nonché una dettagliata descrizione del loro funzionamento. Il veicolo allestito in unico esemplare deve poi essere sottoposto a visita e prova presso la Motorizzazione civile .

Tuttavia, l'attività di soccorso e rimozione dei veicoli è consentita in autostrada solo alle imprese appositamente autorizzate dall'ente proprietario o concessionario.

Questi veicoli sono esenti dall'applicazione della legge n. 298/1974 che disciplina il trasporto di cose, quindi non vanno immatricolati conto terzi.



Non rientra, ovviamente, nelle tipologie sopra descritte il trasporto finalizzato allo spostamento di veicoli usati o nuovi, non derivanti da un servizio di soccorso stradale; l'utilizzo improprio di questi mezzi può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative.

NOTA BENE

I carri attrezzi ovvero gli autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale, di massa ammissibile, compresi gli eventuali rimorchi, inferiore o pari a 35 quintali, non hanno mai l'obbligo del cronotachigrafo.

Tutti i carri attrezzi specializzati di massa superiore a 35 quintali non hanno invece l'obbligo dell'utilizzo del cronotachigrafo solo quando operano entro un raggio di 100 km dalla loro sede operativa, in caso contrario, come previsto dal Regolamento CEE n. 561/2006, è necessario l'installazione del dispositivo tachigrafo ed il rispetto delle ore di guida e di riposo.

Viaggiare senza l'inserimento del cronotachigrafo dopo i 100 km dalla propria sede con carri attrezzi superiori a 35 quintali comporta la violazione del comma 2 dell'art. 179 del Codice della Strada e questo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa e di una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Custodia veicoli

Per la rimessa dei veicoli si intende la gestione di locali o di spazi "a cielo aperto" appositamente adibiti ed attrezzati, per la temporanea custodia e dietro compenso, di vetture, motocicli, biciclette, roulotte, caravans.

Quest'attività è subordinata alla denuncia di inizio attività (S.C.I.A.) al Comune nel quale si svolge questo servizio.

Se l'attività viene svolta in luogo aperto la destinazione urbanistica dell'area deve consentire l'utilizzo della stessa a parcheggio. Se viene svolta in luogo chiuso i locali devono rispettare le norme contenute nel Regolamento edilizio sia in ordine alla struttura che alla destinazione d'uso e possedere un certificato di agibilità per tale uso. Se i locali hanno una superficie coperta superiore ai 300 mq è prescritto il certificato di prevenzione incendi.

Il Prefetto, a cui il Comune deve trasmettere entro 5 giorni copia della denuncia di attività, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio di questa attività.

È inoltre obbligatorio effettuare l'aggiunta dell'attività "rimessa autoveicoli" alla Camera di commercio di competenza.

***I carri attrezzi di massa inferiore o pari a 35 q
non hanno l'obbligo del cronotachigrafo***

Gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.

Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche e non sussiste più l'obbligo della tenuta dell'apposito registro.

Le officine che intendono svolgere l'attività di deposito giudiziario dei veicoli devono invece iscriversi presso un apposito elenco tenuto dal Prefetto.

F-Gas

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2012 è stato pubblicato il D.P.R. n. 43/12; questo provvedimento è entrato in vigore il 5 maggio 2012 e disciplina le modalità di attuazione del regolamento CE n. 842/2006 relativamente a taluni gas fluorurati ad effetto serra, introducendo alcune novità per le aziende che gestiscono, interamente o per servizio, i suddetti gas fluorurati.

Il D.P.R. ha introdotto un Registro Telematico delle Imprese e delle Persone a cui devono iscriversi i soggetti che intendono svolgere le attività sottoriportate.

Categoria "Persone" – per l'iscrizione obbligo di possesso di una certificazione

- A. Controllo perdite di gas fluorurati da apparecchi di almeno 3 kg (o almeno 6 kg se sigillati ermeticamente).
- B. Recupero gas fluorurati.
- C. Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi con gas serra.
- D. Controllo perdite di gas serra da impianti antincendio con almeno 3 kg (o almeno 6 kg se sigillati ermeticamente).
- E. Recupero gas serra da estintori.
- F. Installazione, manutenzione e riparazione di impianti antincendio contenenti gas serra.
- G. Recuperatori di gas serra da commutatori ad alta tensione.

H. Recuperatori di solventi da impianti contenenti gas serra.

I. Recuperatori di gas serra da impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (2006/40/CE).

Categoria "Imprese" – per l'iscrizione obbligo di possesso di una certificazione

A. Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria.

B. Pompe di calore contenenti gas serra.

C. Installazione, manutenzione e riparazione di impianti fissi antincendio ed estintori contenenti gas serra.

D. Recupero gas serra da commutatori ad alta tensione.

E. Recupero di solventi da apparecchiature che contengono gas serra.

F. Recupero di gas serra da veicoli a motore.

I requisiti si acquisiscono previo corso di formazione.

Ad oggi la normativa si riferisce esclusivamente ai veicoli di categoria M1 (trasporto passeggeri fino a 8 persone più il conducente) e N1 (commerciali con peso a vuoto fino a 35 q.)

Il Ministero dell'Ambiente ha inoltre chiarito con una nota che: le persone che effettuano nell'ambito dell'attività di autoriparazione la mera operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 43/2012.

Tuttavia se tale operazione di ricarica è preceduta o seguita dall'attività di recupero degli FGAS contenuti negli impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo, è previsto l'obbligo di attestazione per le persone ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del D.P.R. n. 43/2012 e di iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012.



***Attualmente la normativa sugli F-Gas
si applica esclusivamente
ai veicoli di categoria M1 e N1***

Pertanto allo stato attuale ricadono nel campo di applicazione della normativa le attività di ricarica di condizionatori che prevedono oggettivamente e necessariamente l'operazione di recupero del gas contenuto negli impianti (svuotamento), prima di intervenire sugli impianti stessi.

Per poter operare, le persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, devono, dopo essersi iscritte al Registro Telematico, ottenere un attestato rilasciato da un Organismo di Attestazione, a seguito del completamento di un corso di formazione di 8 ore basato sui requisiti minimi relativi alle competenze ed alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento CE. L'attestato non ha scadenza.

Si riportano di seguito due tabelle riassuntive inerenti gli obblighi degli autoriparatori.

Obblighi per le persone		
Le persone che svolgono attività di:	Con riferimento a:	Hanno questi obblighi:
Recupero di gas fluorurati ad effetto serra	Impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore	- Devono iscriversi al Registro - Devono ottenere l'attestato da un Organismo di attestazione

Obblighi per le imprese		
Le persone che svolgono attività di:	Con riferimento a:	Hanno questi obblighi:
Recupero di gas fluorurati ad effetto serra	Impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore	Devono iscriversi al Registro

La pratica deve essere presentata via telematica e deve essere sottoscritta con firma digitale.

Sono previsti i seguenti importi da versare:

- 13,00 € per le persone
- 21,00 € per le imprese
- 16,00 € imposta di bollo (da versare sia per le iscrizioni delle persone che delle imprese)

Dall'11 giugno 2013 sono pertanto sanzionabili le officine di autoriparazione che continuano a svolgere l'attività di ricarica senza essersi iscritte al Registro Telematico e senza aver partecipato al corso di formazione.

Vendita del veicolo

L'autoriparatore che intende svolgere l'attività di vendita auto deve presentare, come per tutte le attività di commercio, la SCIA presso il Comune di competenza

Consegna del veicolo a un concessionario o a un rivenditore di auto

Quando si consegna un veicolo a un concessionario/rivenditore auto, si può:

- vendere il veicolo al concessionario/rivenditore (minivoltura);
- sottoscrivere una procura speciale a vendere a favore del concessionario/rivenditore ;
- consegnare il veicolo per la demolizione in cambio dell'acquisto di un nuovo veicolo.

Vendita del veicolo a un concessionario/rivenditore (cosiddetta minivoltura)

La "minivoltura" consiste nella vendita di un veicolo da un privato a un concessionario/rivenditore di veicoli usati.

La richiesta di registrazione del passaggio di proprietà va presentata allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA). La documentazione da presentare è la stessa prevista per il passaggio di proprietà, mentre il costo è inferiore, in quanto la legge prevede l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e il pagamento ridotto degli emolumenti ACI (euro 13,50 anziché euro 20,92).

La minivoltura si considera regolarmente effettuata solo se l'atto di vendita viene registrato nell'archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della Motorizzazione Civile (UMC), in caso contrario, il venditore rimane intestatario del veicolo al PRA per mancata registrazione del passaggio di proprietà e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso e uso del veicolo.

L'autoriparatore che intende svolgere l'attività di vendita auto deve presentare la SCIA presso il Comune di competenza

Un paio di consigli...

- Per l'autoripartore: accertarsi che l'acquirente abbia registrato l'atto di vendita al PRA, chiedendo, dopo sessanta giorni dalla data di autentica dell'atto una "visura", indicando la targa del veicolo venduto, all'ufficio provinciale ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o tramite il servizio online, per verificare l'intestatario attuale al PRA del veicolo e, quindi, che il passaggio di proprietà risulti correttamente effettuato.
- Per l'automobilista: vendere il veicolo al concessionario/rivenditore (minivoltura) poiché solo in questo caso il venditore, non più intestatario del veicolo, sarà esente da ogni responsabilità sul veicolo.

Consegna del veicolo al concessionario/rivenditore per la successiva rivendita ad un terzo con procura a vendere

In caso di consegna del veicolo per la rivendita il venditore deve redigere la "procura a vendere" (con firma dell'intestatario autenticata dal notaio) a favore del concessionario/rivenditore.

Per effetto della procura il concessionario/rivenditore non è proprietario del bene ma è delegato a vendere a un terzo soggetto il veicolo.

È necessario accertarsi che:

- il concessionario inserisca il veicolo ritirato in permuta nell'elenco "esenzioni" e che lo trasmetta, nei tempi previsti dalla normativa vigente, all'organo preposto dalla regione per il controllo della tassa automobilistica (bollo auto). Solo questa operazione interrompe l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (Si consiglia di controllare le eventuali variazioni al riguardo sul sito della propria regione di residenza);
- il concessionario o il nuovo acquirente registrino il successivo passaggio di proprietà al PRA; in caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al PRA per mancata registrazione e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo.

Consegna del veicolo per la demolizione in cambio dell'acquisto di altro veicolo dallo stesso concessionario/rivenditore

Si può consegnare al concessionario/rivenditore il veicolo da demolire solo se si acquista un altro veicolo. In questo caso il concessionario/rivenditore rilascia al cliente (intestatario del veicolo da demolire) un certificato di rottamazione in cui viene specificato che lo stesso concessionario/rivenditore provvederà a registrare al Pubblico Registro Automobilistico

(PRA) la “cessazione della circolazione del veicolo per demolizione”.

Il concessionario/rivenditore deve provvedere all’annotazione della cessazione di circolazione per demolizione entro un termine stabilito per legge che può essere, a seconda della tipologia dei veicoli, di trenta o novanta giorni dalla data di consegna del veicolo attestata nel certificato di rottamazione rilasciato al cliente.

La sospensione dell’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica (bollo auto) decorrerà dal periodo di imposta successivo alla data di rilascio del certificato di rottamazione da parte del concessionario/rivenditore.

È possibile verificare che il concessionario/rivenditore abbia registrato al PRA la cessazione di circolazione del veicolo entro il termine previsto per legge, chiedendo una “visura”, indicando la targa del veicolo consegnato per la demolizione, all’Ufficio Provinciale ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA), o tramite il servizio online.

Vendita ricambi

L’autoriparatore che intende svolgere questa attività deve in primis accertarsi che sia possibile definire in modo preciso l’area in cui s’intende svolgere l’attività commerciale da quella artigianale; verificando anche con il Comune di competenza la destinazione d’uso dei locali.

Successivamente l’officina deve presentare una SCIA al Comune specificando l’inizio dell’attività di commercio ed allegando anche la planimetria dei locali e l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato.

L’autoriparatore deve anche presentare contestualmente l’aggiunta di attività in Camera di commercio e presso l’Agenzia delle Entrate.

The image shows a sample of a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) form. At the top, it says 'Modello SCIA 22/92' and 'Segnalazione certificata di inizio di attività di autoriparazione'. Below this, there are several sections for data entry, including 'PARTI PRIMA' and 'PRESENTA LA SEGNALE CERTIFICATA DI INIZIO DELL'ATTIVITA'. The form is divided into columns for different types of activities and includes checkboxes for various declarations.

Autolavaggio

L’attività di autolavaggio è un servizio che si è fortemente sviluppato negli ultimi anni. Attualmente esistono tre tipi di autolavaggio:

- **servito:** sono presenti uno o più operatori che prendono in consegna l’autovettura, la conducono nell’impianto di lavaggio e provvedono poi a pulirla internamente ed esternamente;

Per svolgere l’attività di vendita ricambi bisogna definire in modo preciso l’area in cui si intende esercitare l’attività commerciale da quella artigianale

- **self service:** il proprietario dell'auto posiziona la vettura sul nastro che la conduce all'interno del box di lavaggio (sarebbe opportuno verificare con il Comune in cui si intende svolgere detta attività se viene richiesta la SCIA come attività commerciale);
- **"a domicilio":** un addetto ritira l'autovettura e la lava presso la propria struttura attrezzata, per poi riconsegnarla a domicilio.

L'apertura di autolavaggio è subordinata alla presentazione di un apposito progetto, predisposto da un tecnico abilitato, al Comune di competenza per le seguenti verifiche:

- compatibilità della zona prescelta con gli strumenti urbanistici;
- l'impatto acustico per il via libera all'azionamento di motori elettrici con potenza superiore a 0,5 hp;
- la fattibilità dell'impianto.



Ottenuto il nulla osta dalla commissione comunale si potrà procedere con i lavori, una volta predisposti gli scarichi per le acque reflue sarà possibile presentare l'istanza di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) alla Provincia di Cuneo.

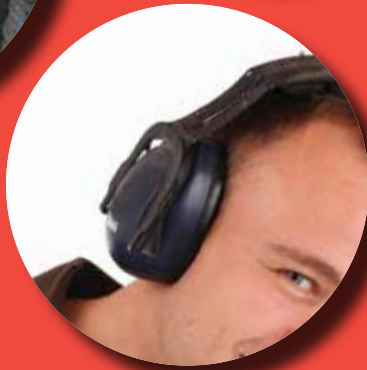
Espletati questi obblighi si potrà procedere poi con la pratica amministrativa nella quale bisognerà effettuare l'aggiunta di attività in Camera di Commercio ed inoltrare le comunicazioni all'INAIL ed all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l'impianto sarà funzionante in maniera automatica, ovvero in assenza di operatori, l'attività potrà essere attivata con la semplice iscrizione al registro delle imprese. Nell'ipotesi invece che si tratti di lavaggio di auto, non in modo automatico, ma con la presenza e l'azione manuale di un addetto si tratterà di un'attività artigianale, necessitando quindi della relativa iscrizione all'Albo Artigiani.

Nota bene

Tutte le attività che sono esercitate al di fuori dei locali diversi dalla sede operativa dove si svolge l'attività primaria (ad esempio capannone adiacente, negozio, ...) prevedono oltre agli adempimenti citati in precedenza la comunicazione alla Camera di Commercio di competenza, all'Agenzia delle Entrate ed all'INAIL di una nuova unità locale dove si andrà a precisare l'attività svolta e quante persone sono addette allo svolgimento della stessa.

Sicurezza e Salute sul Lavoro (D.lgs 81/08 e s.m.i.)



La documentazione richiesta sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro (D.lgs 81/08 e s.m.i.)

Premessa

Lo scopo della presente sezione è di fornire informazioni utili per gli adempimenti documentali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, previsti nel D.Lgs. 81/08.

I documenti aziendali devono essere presenti sempre nella sede aziendale e devono rispondere alle disposizioni legislative di riferimento; essi servono a dimostrare che nell'impresa sono state attuate le disposizioni previste nel D.Lgs.81/08. L'elenco che segue non è esaustivo di tutti gli adempimenti documentali previsti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, tuttavia ne rappresenta la parte principale.

Il documento è diviso in paragrafi per permettere in funzione degli adempimenti da espletare l'individuazione dei documenti da redigere.



Requisiti

- Iscrizione Camera di Commercio Agricoltura Industria ed Artigianato. (Certificato con data non inferiore a tre mesi).
- Documento unico di regolarità contributiva DURC di cui al D.M. 24/10/2007 – (120 gg.).
- Libro Unico.
- Registro Infortuni (Art. 53 D.Lgs. 81/08).
- Notifica nuovo insediamento produttivo all'organo di vigilanza competente per territorio (Art. 67 D.Lgs. 81/08).
- Deroghe locali interrati e seminterrati rilasciate dall'organo di vigilanza (Art. 65 D.Lgs. 81/08).
- Certificato di Agibilità dei locali adibiti ad ambienti di lavoro DPR 380/01 o Certificato di Prevenzione Incendi aggiornato (Art. 20 del D.Lgs. 139/2006 - D.Lgs. 151/2011).

Designazione delle figure aziendali

- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Art. 17 D.Lgs. 81/08). Se il Datore di Lavoro svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, deve essere in possesso dell'attestato secondo la classe di rischio (Accordo conferenza Stato Regioni Art.34 - D.Lgs.81/08).
- Nomina Medico Competente
- Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (verbale ed attestato di formazione – Art. 47 D.Lgs. 81/08) in alternativa designazione RLS Territoriale.
- Designazione dei lavoratori alla gestione dell'emergenza e di PREVENZIONE INCENDI (Art. 46 D.Lgs. 81/08 e D.M. 10 Marzo 1998).
- Designazione dei lavoratori alla gestione dell'emergenza e di PRIMO SOCCORSO (Art. 45 D.Lgs. 81/08 e D.M.388/03).



***La sicurezza sul lavoro è compito di tutti:
evitare infortuni è un impegno comune.***

Valutazione dei Rischi (VDR) - D.Lgs. 81/08

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con data certa o attestata dalla sottoscrizione del DVR da parte del datore di lavoro, RSPP, MC e RLS (Art. 28 D.Lgs. 81/08)

Informazione, formazione, addestramento e abilitazione

- Informazione - Art. 36 D.Lgs. 81/08 (documentazione e verbali).
- Formazione lavoratori* Art. 37 D.Lgs. 81/08 accordo Conferenza-Stato–Regioni (attestati programma).
- Formazione lavoratori per l'uso di attrezzature di lavoro Art. 71 D.Lgs. 81/08 (programma e verbali).
- Abilitazione lavoratori per l'uso di attrezzature di lavoro (Art. 73 D.Lgs. 81/08) (attestato di abilitazione, programma e verbali).

* Aggiornamento quinquennale attestato e programma



Gestione dell'Emergenza e del Primo Soccorso

- Formazione degli addetti alla gestione dell'emergenza e PREVENZIONE INCENDI (Art. 46 D.Lgs. 81/08 - D.M. 10 Marzo 1998)..
- Formazione degli addetti alla gestione dell'emergenza e PRIMO SOCCORSO (Art. 45 co.1 D.Lgs. 81/08 - D.M. 388/03).
- Esercitazione periodica di evacuazione. (Allegato VI D.M. 10 Marzo 1998) verbali dell'esercitazione.



Check-list documentazione

Si riporta di seguito l'elenco, non esaustivo, della documentazione che più frequentemente viene richiesta in sede di controllo da parte degli organi competenti.

- Visura camerale valida (la validità è di 6 mesi dalla data del suo rilascio).
- Registro carico e scarico dei rifiuti (modalità di stoccaggio, tempistiche di smaltimento, etc...).
- Modello Unico Denuncia Ambientale (M.U.D.) riferito agli ultimi 5 anni.
- Autorizzazione emissioni in atmosfera (se presente impianto di verniciatura).
- Autorizzazione scarico acque reflue.
- Documentazione di valutazione dei rischi correlato dalle relazioni tecniche specifiche (obbligatorio per le imprese con lavoratori dipendenti).
- Attestazione presentazione della SCIA ai Vigili del Fuoco, Certificato Prevenzione Incendi (cat. C) (obbligatorio per le officine/carrozzerie con attività comprese nel D.P.R. 151/11).
- Nomina Medico competente (obbligatorio per le imprese con lavoratori dipendenti).
- Attestato di formazione del Datore di Lavoro che svolge le funzioni di RSPP (obbligatorio per le imprese con lavoratori dipendenti).
- Attestato di formazione degli addetti alla squadra antincendio e primo soccorso (obbligatorio per le imprese con lavoratori dipendenti).
- Attestato di formazione generale e specifica dei lavoratori (obbligatorio per le imprese con lavoratori dipendenti).
- Attestato di formazione ed abilitazione degli addetti ad attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione (es.: carrelli elevatori a forche).
- Registro infortuni vidimato presso la ASL competente.
- Dichiarazione di conformità degli impianti (rilasciato dall'installatore elettrico/idraulico).
- Verifiche impianti: messa a terra di impianti elettrici (quinquennale o biennale a seconda del rischio di incendio).
- Libretto di manutenzione e istruzioni d'uso.
- Piano di emergenza e planimetrie di evacuazione (obbligatorio per le officine/carrozzerie con attività comprese nel D.P.R. 151/11).
- Copia della S.C.I.A. per l'inizio attività di noleggio senza conducente di veicoli.
- Copia della S.C.I.A. per lo svolgimento dell'attività di vendita auto e/o ricambi.
- Attestato Impresa, attestato e corso di formazione Persona per ricarica climatizzatori F-GAS.

Non dimenticare che...

La garanzia legale ha una durata minima di due anni se il cliente è un consumatore

Per i componenti usati la garanzia legale ha durata di due anni.
Tuttavia, la legge consente che il periodo di garanzia possa essere ridotto ad un anno tramite un accordo scritto tra le parti

Le officine a rischio medio di incendio devono tenere un registro per le verifiche periodiche dei presidi anti-incendio

Dove si ravvisano pericoli per i lavoratori e/o altri soggetti non eliminabili con misure di protezione: è necessario apporre idonea cartellonistica di sicurezza

Il traino di vetture in avaria deve avvenire solo con l'utilizzo di una barra fissa chiaramente visibile

Durante le operazioni di saldatura si deve sempre utilizzare un idoneo aspiratore

Per i portoni manuali, automatici, avvolgibili e per le vie di fuga è necessario svolgere le verifiche periodiche previste dalle normative vigenti

Se il cliente è un professionista/imprenditore la garanzia legale ha durata di un anno

Per le officine con lavoratori dipendenti c'è l'obbligo della sorveglianza sanitaria periodica (visite mediche)

Tutti gli estintori devono essere segnalati con idonea cartellonistica

Non depositare materiale davanti all'uscita di emergenza

L'utilizzo di un mezzo omologato autocarro deve essere limitato esclusivamente a finalità lavorative

Le bombole del cannello (ossigeno-acetilene) devono essere separate con idonea lama tagliafiamme

I soppalchi e gli scaffali destinati a deposito devono avere indicata la portata (kg / m²)

**Se hai dei dubbi, non esitare a contattare la Confartigianato Cuneo.
Gli Uffici Ambiente, Sicurezza sul Lavoro
e Categorie sono a tua disposizione!**

indice

Attività di autoriparazione: legge di settore pag. 5

Finalità della normativa
Definizione di autoriparazione
Categorie di attività
Requisiti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione
Requisiti personali richiesti per il responsabile tecnico
Requisiti tecnico-professionali richiesti per il responsabile tecnico
Titoli abilitanti

Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/2006 e s.m.i.) pag. 11

Definizioni (art. 183 D.Lgs. 152/06)
La classificazione dei rifiuti
Classi di pericolosità
Il deposito temporaneo
Il registro di carico e scarico rifiuti
Domande frequenti...
Formulari di Identificazione Rifiuti
M.U.D. - Modello Unico di Dichiarazione ambientale
Sanzioni
Presentazione scritti difensivi in caso di verbali di sanzioni pecuniarie amministrative in materia di rifiuti
SISTRI
Autorizzazione emissioni in atmosfera

Le licenze pag. 37

L'auto sostitutiva (noleggio senza conducente)
Gancio Traino
Targa Prova
Soccorso Stradale
Custodia veicoli
F-Gas
Vendita del veicolo
Vendita ricambi
Autolavaggio

La documentazione richiesta sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro (D.lgs 81/08 e s.m.i.) pag. 53

Premessa
Requisiti
Designazione delle figure aziendali
Valutazione dei Rischi (VDR) - D.Lgs. 81/08
Informazione, formazione, addestramento e abilitazione
Gestione dell'Emergenza e del Primo Soccorso

Check-list documentazione pag. 57

Non dimenticare che pag. 58

*Il rispetto per l'ambiente
e l'attenzione alla sicurezza
sono parte integrante
del nostro...
fare impresa*


Confartigianato
CUNEO